



RIPRODUZIONE E RELAZIONI

LA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ AL CENTRO DELLA QUESTIONE DI GENERE

a cura di Mia Caielli, Barbara Pezzini,
Angelo Schillaci

[cirsde}
centro interdisciplinare di ricerche
e studi delle donne e di genere



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

SS
STUDI DI GENERE

Studi di Genere
Convegni
n.5

Riproduzione e relazioni.

**La surrogazione di maternità al centro della
questione di genere**

a cura di

Mia Caielli, Barbara Pezzini, Angelo Schillaci

Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere

a cura di

Mia Caielli, Barbara Pezzini, Angelo Schillaci

Collana “Studi di Genere. Convegni” – Vol. 5

2019

CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere

Università degli Studi di Torino

www.cirsde.unito.it

cirsde@unito.it

Copertina: progetto grafico di Simonetti Studio.

ISBN: 9788875901288

ISSN: 2610-9999



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

INDICE

Presentazione	
<i>Mia Caielli, Barbara Pezzini, Angelo Schillaci</i>	1
Dignità della donna, qualità delle relazioni familiari e identità personale del bambino	
<i>Marco Gattuso</i>	3
Accordi di gestazione per altri, principio di autodeterminazione e responsabilità genitoriale	
<i>Giuseppa Palmeri</i>	44
Tra legge e corti: la gestazione per altri in prospettiva comparata e multidimensionale	
<i>Simone Penasa</i>	82
La dimensione costituzionale dell'autodeterminazione riproduttiva delle donne	
<i>Laura Ronchetti</i>	106
(Ri?)pensare la maternità	
<i>Joëlle Long</i>	132
Riflessioni attorno alla maternità surrogata: <i>cuique suum?</i>	
<i>Anna Lorenzetti</i>	143
Il contributo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani al dibattito sulla gestazione per altri	
<i>Ludovica Poli</i>	162
Surrogazione di maternità e dimensioni della dignità: alla ricerca di un paradigma	
<i>Angelo Schillaci</i>	179
Interpretare attraverso il diritto le relazioni che permettono la riproduzione (conclusioni)	
<i>Barbara Pezzini</i>	201
Note bio-bibliografiche degli autori e delle autrici	217

RIFLESSIONI ATTORNO ALLA MATERNITÀ SURROGATA: *CUIQUE SUUM*?*

Anna Lorenzetti

Abstract

The chapter analyses relevant issues regarding surrogate motherhood in the perspective of constitutional law. After a brief overview on the general issues, the author moves on to inquiring different positions and the conditions involved in the analysis the surrogacy.

Keywords

Surrogacy; Motherhood; Gender analysis; Reproduction.

1. Cenni introduttivi

Nel ragionare di maternità surrogata dalla prospettiva giuridica, e in particolare dalla visuale che il diritto costituzionale consente di assumere, occorre avere contezza di come il tema sia ammantato da un'ambiguità di fondo cui concorrono le plurime implicazioni di matrice etico-sociale¹. Al comporsi di questa ambiguità hanno certamente contribuito le polarizzazioni² che attorno al tema hanno preso vita e che tendono a leggere la questione in chiave oppositiva, ad esempio contrapponendo l'idea del *dono* che muoverebbe le donne nel portare avanti la gravidanza per altre e per altri, al sospetto dello *sfruttamento* che alla pratica sarebbe sotteso; vengono poi contrapposte, da un lato, la libertà e l'autodeterminazione della donna nell'assumere scelte che riguardano il proprio corpo, a quella che viene individuata come novella forma di schiavitù sulla donna stessa praticata da terze e da terzi; in chiave di approccio giuridico, vengono poi specificamente contrapposte la legittimità della pratica, cui conseguirebbe, in via necessaria il riconoscimento dei suoi effetti, all'obiettivo di introdurre il divieto con la moratoria internazionale. Queste polarizzazioni, confermate anche dalla diversità di lessico adottato

* Il presente contributo è stato oggetto di un referaggio a doppio cieco.

¹ Su questi aspetti, v. D'Antuono, 2018.

² Così riconoscono Brunelli, 2017, 77; Pozzolo, 2016, 94; D'Antuono, 2018, 50 ss. La polarizzazione fra posizioni distanti si è profilata tanto sul piano teorico, da parte della dottrina che sul tema si è a lungo confrontata, tanto sul piano pratico, attraverso la distanza di posizioni assunte dal formante giurisprudenziale.

nel trattare di maternità surrogata³, andrebbero al contrario respinte nella nettezza di posizionamenti che restituiscono, per provare a recuperare quanto di comune vi è nella riflessione⁴.

Proprio il tentativo di dipanare le ambiguità che attorno alla questione si sono radicate e di riproporre la maternità surrogata come tema di possibile dialogo e non di scontro fra posizioni contrapposte ha mosso l'impostazione del convegno di Torino, non casualmente co-organizzato da CIRSDe – il cui acronimo sta per «Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere»⁵ – e dalla rivista GenIus⁶, il cui nome è significativamente frutto della crasi dei termini *Gender* e *Ius*. L'obiettivo dell'incontro è stato infatti individuato in una riflessione che ponesse al centro la donna e il suo corpo, ma soprattutto l'aspetto relazionale che la gravidanza evoca, assumendo una prospettiva *della e sulla* maternità surrogata che non può essere archiviata.

2. La maternità surrogata fra diversi posizionamenti e punti fermi

L'obiettivo del dialogo e l'aver affrontato con decisione la prospettiva della gravidanza come relazione mi sembra consentano di riprendere le (radicali) diversità di posizionamenti sul tema e i punti fermi che, ragionando attorno alla maternità surrogata, occorre aver presenti.

Iniziando da questi ultimi, rappresenta senza meno un punto fermo l'esistente divieto legislativo, penalmente sanzionato nell'ordinamento interno – quale espressione della

³ Si pensi non soltanto alle diverse espressioni utilizzate per indicare la medesima pratica – così, maternità surrogata, utero in affitto, gravidanza per altri/altre – ma anche per definire i protagonisti della vicenda, aspetto che denota la diversa valutazione del fenomeno. Si richiami qui chi definisce *madre* colei che conduce la gravidanza, rispetto a chi la appella invece quale *portatrice*, dunque sembrando disconoscere il valore del parto e della relazione materna che si è generata durante la gravidanza. Si pensi anche al diverso ambito semantico dell'espressione *genitori intenzionali* o *committenti*. Si pensi, ancora in termini più generali, alle espressioni *riproduzione* o *procreazione* entrambi oggetto di potenziali contestazioni, la prima poiché evocherebbe l'idea di ri-produrre qualcosa che già esiste, mentre con la riproduzione è una nuova vita che nasce, la seconda perché implicitamente rinvierebbe all'idea che si dà forma a una nuova vita per qualcun altro (pro-creare). Si veda sul punto il dibattito sviluppato nel corso del convegno *Mater Iuris*, svoltosi a Milano, il 29 novembre 2018.

⁴ V. Pezzini, 2017a, 118. Così, ricorda l'importanza di evitare estremizzazioni disconoscitive della legittimità stessa dei fronti in antitesi, D'Antuono, 2018, 51, e riferimenti ivi contenuti.

⁵ Il Centro è incardinato presso l'Università degli Studi di Torino, <https://www.cirsde.unito.it/it>.

⁶ Si tratta di una Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere (reperibile online al link: www.articolo29.it).

discrezionalità del legislatore, con il solo limite della ragionevolezza⁷ – di realizzare, organizzare o pubblicizzare, in qualsiasi forma, la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità⁸. Un secondo punto fermo che occorre tenere a mente è la oggettiva impossibilità di impedire ovunque la maternità surrogata, dovendosi onestamente considerare simbolica e non realistica la proposta di moratoria internazionale; è dunque un dato di fatto anche la possibilità che, violando il divieto posto dalla legge italiana ma agendo nell'ambito di ordinamenti in cui è lecito ricorrere a questa pratica, vengano al mondo bambini, con la conseguente doverosità di considerare lo stato di cose che si è prodotto e di offrire risposte giuridiche.

L'obiettivo del dialogo deve altresì prendere atto, né peraltro potrebbe non farlo, di come la maternità surrogata abbia generato un arroccarsi su fronti contrapposti, segnando un deciso rimescolamento di posizioni consolidate fra chi poteva dirsi «tradizionalista» e chi poteva dirsi «progressista» (Brunelli, 2017, 78). Al solo fine di un inquadramento e ammettendo la semplificazione di argomenti ben più strutturati (ai quali si rinvia per i dovuti approfondimenti), due sono le posizioni che si possono individuare: la maternità surrogata intesa come del tutto incompatibile con l'assetto costituzionale, in quanto lesiva del principio, dotato di copertura costituzionale, *mater semper certa*⁹; la legittimità del riconoscimento dei legami giuridici sorti grazie a questa pratica, finanche giungendo a ritenere illegittimo il divieto, in quanto ostacolo alla realizzazione del «diritto alla genitorialità» delle coppie impossibilitate, per varie ragioni, a procreare¹⁰.

Come appare evidente, si tratta di posizioni che faticano a dialogare e intercettare quelli che pure innegabilmente sono (o possono essere) dei punti di contatto. Per quanto non si ritenga necessaria (e forse anche neppure auspicabile) la forzata convergenza di posizioni distanti, è piuttosto lo schietto confronto l'obiettivo da porsi, in quanto capace di determinare l'uscita dalle secche che le polemiche sulla maternità surrogata hanno generato. Pare infatti che nel *richiedere* a chiunque si occupi del tema di posizionarsi necessariamente da una parte o dall'altra, si ottenga il solo obiettivo di perdere di vista il

⁷ Corte cost. 162/2014; 229/2015; 84/2016.

⁸ Così, art. 12, l. 40/2004, che prevede le sanzioni della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da 600.000 a un milione di euro.

⁹ V. le posizioni di Niccolai, 2017; secondo Olivito (2017) si tratta di un principio nel cui perimetro va mantenuto il dibattito sulla maternità surrogata; secondo Angelini (2017) si tratta di un principio di ordine pubblico; Tripodina, 2017.

¹⁰ Si veda, *inter alia*, lo scritto di Marco Gattuso, in questo volume.

significato della riflessione giuridica chiamata a un confronto su temi e argomenti senza l'assunzione di attitudini preconcepite. Questa pare essere la ragione per la quale, ad esempio, sia la dottrina, sia ultimamente la stessa giurisprudenza, con modalità certamente non condivisibili¹¹, nell'argomentare sul tema menzionino le sole posizioni a conforto o quelle di segno opposto ma prevalentemente in chiave di negazione e antagonismo, spesso rinunciando a decostruire più convincentemente i percorsi argomentativi utilizzati e mostrarne le debolezze.

Proprio in quanto la maternità ha un valore universale – nel senso che si tratta di un'esperienza relazione che riguarda, per forza di cose, tutte e tutti (Niccolai, 2017) – appare piuttosto necessario un tentativo che si sottragga alla *richiesta* di posizionarsi «a favore» o «contro» la maternità surrogata (Pozzolo, 2016, 94) e mandi a vuoto la illusoria costruzione della pratica come dicotomica e binaria (Olivito, 2017, 23), o ancora come «favola bella» o «favola brutta»¹². Ciò che ne deriverebbe è, infatti, l'applicazione, a un tema articolato e complesso, di una logica semplicistica e semplificatoria, in grado di raggiungere il solo risultato di non riconoscere e di neutralizzare gli aspetti problematici della maternità surrogata che nessuna delle diverse posizioni può pienamente osservare, chiuse su se stesse nella propria dimensione retorica. Da un lato, si delinea una narrazione pacificata, una visione schiacciata sull'idea che ne possono trasmettere i «microscopi» del caso concreto; dall'altro, l'opposta visione che osservando, attraverso i «telescopi», il quadro di insieme (Tripodina, 2017, 133), così da evitare abusi (Rosani, 2017, 179), non pare però in grado di cogliere appieno la complessità della vita reale e dell'incerto del mestiere di vivere¹³ che, comunque, al diritto chiede risposte e non chiusure ermetiche, anche laddove si generino vicende giuridiche a seguito di una violazione di legge.

¹¹ V. recentemente, la pronuncia del Tribunale di Pistoia che – espressamente richiamando quale dottrina due autori che hanno sostenuto argomentazioni conformi all'esito della pronuncia, senza dare affatto conto della divisione sul punto e delle argomentazioni di segno diverso elaborate – ha peraltro infranto la regola che vieta di citare autori, *ex art. 118, disp. att. cpc*.

¹² Questa espressione è stata coniata da Tripodina, 2017, 133, che riferisce di una doppia possibilità di narrare la maternità surrogata, appunto come «favola bella», effetto di solidarietà e di altruismo, determinata dalla volontà di donare l'esperienza di genitorialità a chi ne sarebbe escluso, o viceversa come «favola brutta», enfatizzando gli aspetti brutali della vicenda, come ad esempio, la scelta della donna in base alle sue caratteristiche, con una accentuata reificazione. La prima visione intende le madri surrogate come donatrici di vita, nel pieno esercizio della propria autodeterminazione, nella seconda ne sono enfatizzati i caratteri di schiavitù cui le donne sono ridotte.

¹³ Si ricordi la nota espressione coniata dalla Corte costituzionale con la pronuncia 494 del 2002, in materia di figli nati da rapporti incestuosi.

Evidente pare la distanza di cui tenere conto se si considera la maternità surrogata in una prospettiva *concreta* che a che fare con una famiglia già composta, già sorta, un bambino già nato, con affetti (e legami giuridici) già consolidati, o in una prospettiva *astratta e teorica*, posto che le questioni trovano un assetto profondamente diverso nel bilanciamento¹⁴. Se la soluzione *concreta*, della *concreta* vicenda appare comunque doversi orientare verso l'esito ragionevole di un percorso che valuti – e prima ancora prenda atto – (del)la situazione fattuale, (del)la famiglia reale in cui il bambino si trova, con cui ha già generato legami giuridici o forse anche affettivi¹⁵, quando la riflessione muove su un piano generale, delle categorie dogmatiche cui occorre riferirsi, certamente più complessa appare la riflessione tanto più muovendo dalla nettezza delle «soluzioni» prospettate.

Parimenti, se si assume una angolazione antecedente o successiva alla nascita del bambino appare evidente come ne risulti spostato del tutto l'assetto del bilanciamento, imponendo una diversa analisi della vicenda. Così, nella prospettiva «a valle»¹⁶, dunque successiva alla nascita, o se si vuole *ex post*¹⁷, appare plausibile ammettere il riconoscimento giuridico non tanto della pratica *ex se*¹⁸, ma dei suoi effetti, in nome soprattutto della salvaguardia dell'interesse del bambino coinvolto, per quanto vadano rilevate posizioni critiche – tanto sul piano teorico, tanto nella giurisprudenza – nella misura in cui si genererebbe una sorta di dispotismo del fatto compiuto¹⁹ e uno sdoganamento della maternità surrogata sulla cui valutazione di disvalore si sono nettamente espressi sia il legislatore²⁰, sia la Corte costituzionale²¹. Se invece ci si pone

¹⁴ L'eco del dibattito si è infatti presentata secondo un'analogia polarizzazione anche sul piano pratico. Senza potersi addentrare, in questa sede, nell'ardua opera di ricostruzione della giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale sul punto, basti pensare a come i giudici sono giunti a esiti diametralmente opposti, pure a fronte di vicende analoghe.

¹⁵ Occorre peraltro tenere conto di come vadano differenziati i casi in cui i bambini siano nei loro primi giorni o nelle prime settimane di vita o contesti nei quali il legame familiare è certamente stato creato ed è solido.

¹⁶ Sia consentito rinviare a Lorenzetti, 2015, in cui avevo rilevato la necessità di distinguere la prospettiva «a monte» e «a valle» della nascita del bambino, alla luce della profonda diversità di prospettive e dinamiche chiamate in causa.

¹⁷ Niccolai, 2017, 191 ss., parla invece di *ex ante* ed *ex post*.

¹⁸ Per questo infatti occorrerebbe comunque un intervento legislativo.

¹⁹ Olivito, 2017, 22. Certamente, è da considerare l'aspetto per cui i giudici si sono tendenzialmente occupati delle vicende a partire da una nascita già avvenuta e da legami affettivi e giuridici già costituiti, sia pure all'estero, per cui difficilmente i percorsi argomentativi utilizzati nelle singole decisioni possono essere assunti come paradigma di valutazione in astratto di una pratica.

²⁰ È indubbio che prevedere una sanzione penale esprime il massimo disvalore da parte di un ordinamento.

²¹ Così, v. Corte cost. 272/2017, che si è riferita alla maternità surrogata come a una pratica che mina «nel profondo le relazioni umane», anche in ragione «dell'elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento

«a monte» della nascita devono necessariamente entrare in causa valutazioni diverse²², prima delle quali la discrezionalità del legislatore e i suoi eventuali limiti.

Sembra di doversi anche considerare la diversa possibilità di inquadrare la pratica della maternità surrogata nel contesto di un sistema di sanità pubblico o viceversa nell'ambito privato, posto che la gestione statale comunque presenterebbe garanzie di maggiore spessore, quanto meno nei termini di parità nell'accesso al servizio sanitario, attualmente non prevista nel ricorso a strutture straniere.

Sono poi le condizioni nelle quali si realizza la maternità surrogata a doversi considerare nell'affrontare il tema (Pezzini, 2017a, 94; Pezzini, 2019), anche in prospettiva *ex post*. Si pensi alla necessità (o comunque opportunità) di considerare la disciplina straniera nel cui contesto è originata la maternità surrogata qualora, ad esempio, nell'ordinamento di riferimento sia intesa quale transazione commerciale o sia a titolo gratuito, richiamando però quanto sopra precisato. Si pensi, ancora, alla possibilità per la madre gestante di modificare, in piena autonomia e libertà, i propri intendimenti tanto sull'arresto del legame (personale, ma di conseguenza anche giuridico) con il bambino nato dal suo corpo, quanto circa l'interruzione della gravidanza in caso di malformazione o di pluralità di embrioni fecondati, quanto ancora rispetto a eventuali sanzioni o penali previste per la modifica o la revoca del consenso (così come per le stesse condizioni del consenso)²³. Ancora, può non essere indifferente neppure l'aspetto che distingue i casi nei quali il nome della gestante permane nei certificati di nascita o viceversa scompare, azzerando qualsiasi possibilità di futura partecipazione alla vita del bambino²⁴ e simbolicamente *cancellando*, nel senso più proprio del termine, la madre e qualsiasi possibilità relazionale futura con il progetto genitoriale al quale ha preso parte in modo determinante.

riconnette» al suo impiego. Secondo Chieffi, 2018, 16, il giudice delle leggi ha così censurato radicalmente la pratica, senza lasciare spazio a soluzioni alternative e intermedie, quali la maternità surrogata solidaristica.

²² Secondo Niccolai, 2017, 214, la giusta collocazione del divieto di maternità surrogata è però *ex ante*, non quando il bambino è nato e cresciuto, ma quando ci si chiede se sia opportuno introdurre la surrogazione di maternità.

²³ Pezzini, 2017a, 97, fa riferimento all'incoercibilità dei comportamenti riproduttivi. L'autrice parla della necessità di una fattispecie a formazione progressiva che va costantemente verificata e che attraversa l'intera gravidanza non concludendosi tuttavia con la nascita (p. 95). Per questa via, l'autrice arriva a problematizzare l'uso del termine *ripensamento* per riferirsi alla modifica degli intendimenti della madre biologica rispetto ai genitori intenzionali, poiché ciò può esservi soltanto successivamente alla nascita, una volta venuta meno la condizione *duale* della gravidanza (Pezzini, 2019).

²⁴ Brunelli, 2017, 85, sottolinea come la cancellazione della madre porta a declassare la gravidanza a mero servizio gestazionale e a un oblio del parto.

3. Alla ricerca di un possibile dialogo

La via che si intende suggerire è piuttosto quella che accetta, senza remore, la complessità del confronto e del dialogo sul tema, pur se accompagnata dalla frustrante sensazione che il sistema giuridico e i suoi strumenti non siano bastevoli (o adeguati) per affrontarlo²⁵; si tratta di una via, forse ancora un sentiero appena tracciato, che dovrebbe accogliere il dibattito come necessario stato di cose, a partire da alcune questioni-chiave, creando così le condizioni per una discussione che direttamente affronti, senza indugi, i punti maggiormente problematici.

Certamente, qualsiasi prospettiva *de iure condendo* andrebbe incardinata nel contesto di un complessivo ripensamento delle regole in materia di filiazione, così come di una valorizzazione della responsabilità relazionale, in modo da mettere a fuoco le condizioni delle relazioni (anche) fra gli adulti coinvolti nella vicenda²⁶.

Per attivare spazi di dialogo, appare dunque necessario partire dalle condizioni, o se si vuole, delle numerose variabili che possono presentarsi nel ragionare attorno alla maternità surrogata e che spesso non sono considerate nelle polarizzate posizioni, contribuendo ad accentuarne le distanze, senza però leggerne i punti di possibile contatto²⁷.

Un primo aspetto attorno a cui la variabilità di posizionamenti si delinea è articolato nell'intendere la maternità surrogata come realizzata dietro remunerazione o a titolo gratuito. Questa distinzione non può tuttavia essere semplificata nel ritenere la pratica compatibile con lo statuto costituzionale della persona quando non vi sia un corrispettivo e illegittima in presenza di una transazione commerciale²⁸. Infatti, occorre avere presente come sia una distinzione foriera di equivoci e certamente labile nei suoi confini (Tripodina, 2017), in quanto pure negli ordinamenti in cui è ammessa a titolo gratuito e quale dono, è una regola ben facilmente aggirabile, attraverso prassi che ne svelano il

²⁵ Brunelli, 2017, 77-79. *Contra*, Niccolai, 2017.

²⁶ Così, Giuseppina Palmeri, in questo volume.

²⁷ D'Antuono, 2018, 61, considera la pluralità e diversità delle situazioni – soggetti, tempi, luoghi e storicità – in cui la maternità surrogata si colloca, nella consapevolezza che si tratta di una pratica che fa parte della realtà. Secondo l'autrice, che richiama Maggi, 2016, dopo l'asprezza delle contrapposizioni e delle «sgrammaticature» etiche e giuridiche, occorre costruire una grammatica del riconoscimento della pluralità, dei modi di pensare la libertà, dei modi di vivere generatività e famiglia, così da ammettere pluralità di discorsi, anche di segno opposto, che arricchiscano la molteplicità delle narrazioni.

²⁸ Rizzuti, 2015. D'Antuono, 2018, 53, sottolinea come la logica di scambio o quella del dono sono irriducibili se costruite in un rapporto di committenza e adempimento.

contenuto reale e dunque il portato di pratica commerciale²⁹. Inoltre, al di là della complessità della verifica circa l'effettiva gratuità, a non convincere è il collocare nel contesto non mercantilistico qualcosa che, sul mercato, ha invece un (ingente) costo³⁰, così come l'idea del lavoro di cura e delle attività connesse al femminile e alla riproduzione come qualcosa che, in ultima analisi, non ha un valore economicamente quantificato o quantificabile³¹. Un ulteriore aspetto da considerare, riguarda l'inquadramento dell'accordo fra la coppia cosiddetta intenzionale o committente e la madre gestante; vi è infatti la possibilità di inquadrarlo come contratto, con il rischio tuttavia che ne risulti modificata la percezione della vita e della persona, rendendo pensabile la loro mercificazione (Olivito, 2017, 23); peraltro, è da segnalare anche il carattere problematico di individuare la tipologia dell'ipotetico contratto, se cioè come prestazione d'opera o di servizio, rientrando quale peculiare prestazione «lavorativa», o se un contratto di scambio, con il discutibile profilarsi del sinallagma individuato nell'oggetto dello scambio, ossia il bambino³². Così, è stato ipotizzato che gli accordi di maternità surrogata vadano collocati in quella che è stata definita quale «zona grigia» lasciata all'autodeterminazione individuale, negoziale, ma non contrattuale, nella consapevolezza che si tratta di un dominio in cui difficilmente possono essere sindacati i motivi per cui una donna intraprende una gravidanza per altre o per altri³³.

²⁹ Secondo Olivito, 2017, 19-22, la distinzione fra carattere altruistico e commerciale dell'accordo rappresenta uno spartiacque molto debole che peraltro non può esser misurato soltanto sulla prestazione della madre surrogata e sulla possibilità di remunerarla posto che, ad esempio, andrebbe verificato il costo delle attività di intermediazione. Si pensi, ad esempio, che nel Regno Unito, è prevista la gratuità della donazione degli ovociti, accompagnata però dalla possibilità, per la donatrice, di accedere a titolo gratuito alla crioconservazione, per cui potrebbe configurarsi uno scambio, un corrispettivo, non in termini di denaro, ma di scambio di beni/prestazioni, più che di una *donazione*. In generale, va ammesso come le formule altruistiche possono essere facilmente aggirate. Così, Olivito (2017) sottolinea l'importanza di tenere conto di come la logica del «dono» si riveli quale messaggio pacificato sul punto, caratterizzato però da una profonda ambiguità. Peraltro, secondo Niccolai, 2017, 216, non sarebbe comunque il carattere altruistico della prestazione della donna a impedire la costituzione di un mercato, per cui non avrebbe senso ammettere la pratica se altruistica. L'interrogativo dovrebbe piuttosto sorgere domandandosi se sia opportuna la creazione di un mercato attorno al corpo delle donne.

³⁰ Basti pensare al mercato che comunque attorno alla pratica della maternità surrogata è sorto.

³¹ Ritiene che «Logica del dono in un contesto di rapporti intersoggettivi non significa però esclusione totale della presenza del denaro», D'Antuono, 2018, 53; Shavel, 1992, 166, ritiene legittima l'onerosità dell'accordo perché nel dare valore economico all'attività procreativa rappresenta «la massima manifestazione della libertà della surrogata». V. Pateman, 2015.

³² Su questi aspetti, v. Marco Gattuso, in questo volume; Tripodina, 2017.

³³ Niccolai (2015, 215) fa riferimento a possibili accordi che passano da parto anonimo della donna, riconoscimento del nato da parte del padre naturale e sua adozione in casi particolare dal/la partner. Secondo l'autrice, infatti, il divieto della legge 40 non sarebbe assoluto ma limitato alle sole transazioni commerciali.

Preso atto dell'esistenza del divieto nel sistema interno, rivolto non alla pratica *ex se*, ma alla sua commercializzazione e pubblicizzazione, la questione del *se* e *come* intervenire *de iure condendo* in materia, è stata incentrata nelle diverse opzioni di politica legislativa astrattamente possibili, ossia lasciare in vita l'esistente previsione, eventualmente rafforzando il divieto, regolare diversamente o ancora rinviare all'ambito dell'incontro della volontà di privati, rimuovendo il divieto, senza però alcuna previsione espressa³⁴. La necessità di un rafforzamento del divieto, attraverso l'introduzione della moratoria internazionale ed eventualmente di sanzioni anche per la coppia che vi ricorre, in chiave di deterrenza³⁵, è stata individuata quale via per disincentivare il ricorso all'estero a tale pratica e il suo progressivo sdoganamento, per via giurisprudenziale, secondo la logica del «fatto compiuto» (Olivito, 2017, 22). Appare tuttavia importante non sottrarsi quanto meno al tentativo di problematizzare il senso di un divieto divenuto anacronistico a fronte della legittimità della pratica in altri contesti che rende sostanzialmente aggirabili le regole interne e che, inapplicabile *de facto*, ricade peraltro in maniera assai differenziata a seconda delle condizioni economiche della coppia che intende realizzare il progetto di genitorialità³⁶. Ma posto che il divieto è nell'ambito, quello penale, connotato dal maggior disvalore, la sua rimozione impone di considerare nell'interesse di chi si potrebbe legittimare la surrogazione e quali siano i beni e gli interessi che il divieto attuale comprime (Niccolai, 2017, 216); l'introduzione di una diversa disciplina richiede, infatti, di valutare la necessità e la meritevolezza di superare la scelta dal legislatore del 2004 e dunque la valutazione del sopravvenuto interesse a tutela del quale si sta agendo; possibili risposte trovano ancoraggio nel principio di solidarietà³⁷, nel principio di autodeterminazione femminile³⁸ e di autonomia e indipendenza della donna sul cui corpo,

³⁴ Pezzini, 2017a, 108. Secondo Chieffi, 2018, 33, è indispensabile l'introduzione di una disposizione di legge in grado di orientare l'attività ermeneutica dei giudici, anche al fine di ridurre i margini di oscillazione giurisprudenziale che provocano incertezze.

³⁵ V. Carta per l'abolizione universale della maternità surrogata (reperibile online al link: www.abolition-gpa.org); Comitato nazionale di bioetica, *Maternità surrogata a titolo oneroso*, 18 marzo 2016; su cui v. Tripodina, 2017.

³⁶ Visto che attualmente si tratta di una pratica realizzabile soltanto all'estero e spesso a condizioni economiche non universalmente accessibili, il divieto nell'ordinamento interno impatta in modo profondamente differenziato rispetto alle condizioni economiche.

³⁷ Brunelli, 2017; Niccolai, 2017, 217, ritiene che la tenuta del principio di solidarietà valga fintanto che non si profili una minaccia per la felicità di un bambino già nato e che l'interesse di un bambino appena nato sia la separazione da chi ha condotto la gravidanza.

³⁸ Secondo Pezzini, 2017a, è soltanto la donna a poter compiere un progetto riproduttivo destinato a non avere seguito e continuità ma che confluisce con un altrui progetto genitoriale; *contra*, Niccolai, 2017, 227, secondo cui ciò va nel senso dell'universalismo svalutativo della relazione materna, quale fatto privato

comunque, ricade il divieto³⁹, dunque in chiave antipaternalista⁴⁰. Che sia negli interessi dei bambini⁴¹ e delle donne⁴² come *genus* è tuttavia complesso da motivare⁴³, residuando la sola posizione di chi non potrebbe (ma vorrebbe) realizzare un progetto procreativo, dunque della coppia committente, che però si stenta a configurare come vero e proprio «diritto», dunque nei termini di pretesa azionabile a realizzare un progetto di genitorialità⁴⁴.

Lo stesso richiamo ai principi costituzionali può risultare orientato dal posizionamento che si assume nel ragionare di maternità surrogata. Così, il principio personalista e la pari dignità sociale, richiamati a sostegno del divieto di maternità surrogata posto che ridurrebbero la donna e il suo corpo quale oggetto di un contratto da cui nasce un bambino (Olivito, 2017, 23), potrebbero essere altresì evocati a fondamento di una pratica in grado di realizzare il desiderio (diritto?) di divenire genitori in condizioni di pari dignità sociale⁴⁵.

Parimenti, anche il canone dell'ordine pubblico può essere interpretato sia come argomento che vede la reazione difensiva dell'ordinamento interno nel vietare una pratica ritenuta lesiva dei principi fondamentali (Angelini, 2017, 37), sia quale elemento da rileggere nei termini di valorizzazione della continuità degli status, ammettendo, dunque, non la liceità della pratica, ma la possibilità di considerarne gli effetti giuridici⁴⁶.

biografico della sola donna per la sola gravidanza di cui si discute, non come elemento universale in quanto riguarda tutti e tutte.

³⁹ V. lo scritto di Laura Ronchetti, in questo volume; Brunelli, 2017, 82.

⁴⁰ V. Marco Gattuso, in questo volume.

⁴¹ Niccolai, 2017, 216 ss. Si stenta a individuare un fascio di diritti e libertà in chi ancora non sia persona e permane il dubbio circa la configurabilità di un suo interesse (assolutizzato) a crescere con chi ha violato la legge per realizzare un progetto procreativo o a mantenere un legame familiare con chi ha voluto la nascita, in assenza di partecipazione alla crescita della madre.

⁴² Pozzolo, 2016, 95; Niccolai, 2017, 219.

⁴³ Un chiarimento è giunto dalla Corte costituzionale con la pronuncia 272/2017 in cui, con un *obiter dictum*, si è fatto riferimento alla maternità surrogata come pratica che «in modo intollerabile» offende «la dignità della donna». Sul punto, v. almeno, Angelini, 2018; Schillaci, 2018.

⁴⁴ Marco Gattuso, in questo volume.

⁴⁵ Sulla costruzione della genitorialità come diritto è in questa sede soltanto possibile rinviare alla copiosa dottrina che si è occupata del tema.

⁴⁶ Questo è l'esito cui è pervenuta la giurisprudenza, di merito e di legittimità che persino ha trattato indistintamente le modalità del concepimento, se a seguito del ricorso alla maternità surrogata o se mediante fecondazione eterologa. Occorre comunque tenere conto di come avanzare la richiesta di riconoscimento di legami giuridici nati a seguito di maternità surrogata non equivale a riconoscerne pienamente gli effetti giuridici, né a riconoscerne una legittimità nell'ordinamento interno. Restano ferme le criticità sul dispotismo del fatto, su cui, v. Olivito, 2017, 22.

In chiave di dialogo, occorre pure considerare come anche l'interesse del bambino, ovvero il criterio dei *best interests*⁴⁷, possa essere invocato in una pluralità di prospettive; alla posizione che lo richiama per ammettere la produzione di effetti di una pratica, vietata in Italia ma comunque realizzabile all'estero, in nome della garanzia della continuità dello status messa a repentaglio all'ingresso nei confini nazionali⁴⁸, si affianca l'ulteriore considerazione che lo invoca per vietare il riconoscimento dello status del bambino nato a seguito di maternità surrogata, in nome non (soltanto) dell'interesse *del bambino* – rispetto a cui comunque, sono stati sollevati interrogativi⁴⁹ – ma *dei bambini* astrattamente interessati dunque come *best interests of the children*⁵⁰. Tuttavia, appare complesso risolvere il carattere intrinsecamente contraddittorio dell'uso del canone dei *best interests*, per propria natura strettamente agganciato alla *concreta* vicenda, di una persona *concreta*, sussumendolo come non riferito al bambino che di *quella* vicenda è in posizione focale, ma ai bambini intesi come «categoria» astratta e generale.

4. Spunti conclusivi

Senza che sia possibile addivenire a una soluzione soddisfacente, così come permangono dubbi circa la legittimità di questa pratica, si confermano anche quelli sulla legittimità di un divieto, non tanto per l'oggettiva impossibilità di garantirne la tenuta⁵¹ o per il

⁴⁷ Fa riferimento a una «formula magica», Lamarque, 2016, 100; a una «clausola taumaturgica», Lenti, 2016, 86 ss.; a un «feticcio per escludere ogni valutazione della conformità ai principi fondamentalissimi in materia», Long, 2017, 145.

⁴⁸ Ciò è da considerare l'effetto di una ambigua (ma inesorabile) gerarchizzazione fra diritti, in cui comunque prevale nel bilanciamento con gli altri interessi in gioco (Brunelli, 2017, 87, che palesa il rischio di una tirannia di questo profilo rispetto alle altre situazioni costituzionalmente tutelate), anche nella rimozione della madre biologica (Pezzini, 2017a, 116).

⁴⁹ Tripodina, 2017, si interroga sul diritto di conoscere la propria origine; si domanda se sia interesse del bambino crescere con chi per averlo ha violato la legge, Anrò, 2017, 72. Secondo la Corte cost. 272/2017, la tutela del migliore interesse del bambino in presenza di maternità surrogata va bilanciata con l'esigenza di assicurare la prevalenza di un «interesse alla verità» di «natura pubblica», relativamente alle effettive origini biologiche del nato.

⁵⁰ Si tratta delle argomentazioni che avevano condotto all'esito del noto caso di Serena Cruz. Chiaro appare come serva verificare se si intende considerare la vicenda concreta, o l'ipotesi astratta e, dunque, se si tratti di considerazioni «a valle» o «a monte» della nascita del bambino.

⁵¹ Brunelli, 2017, 81-82, rileva come quando una pratica è penalmente vietata ma il divieto non è in grado di arrestarla si verifica uno screditamento dello strumento penale, ridotto al simbolismo trasmesso dal divieto astratto senza che ne sia in alcun modo garantita la sua efficacia, con il rischio contrario del proliferare di un mercato clandestino e che trasmette anche una sorta di uso pedagogico del diritto penale. Picaro, 2018, 99, 160, in specie rispetto all'ordinanza di rinvio della Corte d'Appello di Milano che ha

nichilismo che questa pratica integrerebbe⁵² o ancora in quanto trasmetterebbe una sorta di essenzialismo o determinismo biologico⁵³. A risultare particolarmente problematico è piuttosto il carattere paternalistico e patriarcale che propala dal divieto; operando come dispositivo concettuale di un ordinamento che «gestisce», che «tratta» i corpi, in specie femminili, rischia inesorabilmente di mettere in discussione l'autodeterminazione e l'autonomia delle donne nelle proprie scelte⁵⁴ e palesa una costruzione inferiorizzante della capacità femminile, qualificando la donna come un «soggetto debole» (Pezzini, 2017a, 95). Non tutti infatti sono i corpi «trattati», poiché il divieto ricade sul *solo* corpo femminile, aprendo un alone ambiguo sull'intera riflessione, posto che sembrano riemergere argomenti che, nei decenni precedenti, avevano consentito la gestione dei corpi delle donne da una dimensione «altra», di supposta alterità (e dunque superiorità) del *soggetto* (maschio) decisore sulle identità e sui corpi (femminili) *oggetto* dell'altrui decisione. Proprio in quanto riproduce quel rapporto conflittuale fra donne e diritto (Ronchetti, 2007, 151), questa lettura appare senz'altro da problematizzare nella misura in cui ammetterebbe l'ingresso di valutazioni esterne e assolutizzate nelle scelte delle donne sul proprio corpo. Che sia il corpo femminile l'unico in grado di procreare appare ovvietà che non abbisogna di alcuna precisazione, ma la torsione che tale aspetto

condotto a Corte cost. 272/2017, faceva riferimento all'inquietudine del giudice per un divieto, la cui fragilità è direttamente proporzionale al peso crescente della sua impunita elusione. *Contra*, Niccolai, 2017, 229; l'autrice ritiene invece che mantenere il divieto di surrogazione nell'ambito del diritto penale significherebbe respingere la possibilità di concepire un mercato della persona umana, in quanto «beni» indisponibili dell'umanità. Iannello, 2018, 163, fa riferimento a un legislatore «scavalcato» dal binomio tecnica e mercato, senza riuscire a trovare una risposta alle opposte richieste. Peraltro, è una argomentazione da considerare per la china su cui pone, l'idea per cui il mancato rispetto dovrebbe o potrebbe condurre al suo superamento per via legislativa.

⁵² Olivito, 2017, 24, ritiene che la maternità surrogata possa integrare una forma di nichilismo giuridico in cui il diritto si conforma – né potrebbe non farlo – quale strumento a servizio della *téchne* della riproduzione.

⁵³ Così, Brunelli, 2017, 82. Secondo Pezzini, 2017b, 207, l'essenzializzazione ingabbia la donna in una connotazione assolutizzante e totalizzante che la àncora inesorabilmente alla dimensione della gravidanza quasi potesse definirla interamente ed esaustivamente. Secondo Olivito, 2017, 25, questa posizione è da respingere poiché non si tratta affatto di relegare la genitorialità nelle strettoie dei legami biologici o di imbrigliare la donna in una maternità intesa come destino, quanto piuttosto del preservare il «come si viene al mondo», rimarcando il rilievo costituzionale dell'*essere nato di donna*, nel primario interesse del nascituro, quindi nei termini di preclusione alla contrattualizzazione del nascere tramite una gravidanza commissionata da altri. Sul punto, v. anche Pezzini, 2019.

⁵⁴ V. Laura Ronchetti, in questo volume; secondo Pezzini, 2017a, 94, negare *in nuce* la libertà della donna di autodeterminarsi nell'adesione a un progetto genitoriale altrui significa disconoscere a priori l'autonomia e la responsabilità della donna. D'Antuono, 2018, 62, ribadisce la centralità della riflessione nella prospettiva del conquistato controllo sui corpi la quale, in ogni suo tentativo di indebolimento, manifesta una regressione di civiltà che deve allertare etica e diritto.

manifesta nella rivendicazione di un «potere»⁵⁵ o nel rischio di subire una strumentalizzazione, ipotetica o reale⁵⁶, appare questione di cui tenere conto nel parlare di maternità surrogata⁵⁷. Infatti, proprio in nome della dignità delle donne – non delle sole donne protagoniste della vicenda nelle diverse vesti che possono assumere (committente, donatrice, gestante), ma del genere femminile in astratto – viene vietata⁵⁸ e riconosciuta come disvalore poiché contraria alla dignità delle donne⁵⁹. La pratica stessa della maternità surrogata sottenderebbe, infatti, una visione svalutativa del femminile e della sua capacità generativa come qualcosa di «dato» di cui si può disporre, lasciando emergere il suo portato disciplinante, in quanto proiettata a conformare l'idea di una donna «ubbidiente» nel procreare per conto terzi (e terze), e ammettendo che anche l'esperienza della gravidanza possa essere oggetto di uno scambio, di un accordo, commerciale o meno (Niccolai, 2017).

Come queste argomentazioni siano interrogate dalle obiezioni di essenzialismo o biologismo rappresenta un punto non eludibile del dibattito. Infatti, si ritiene che l'ammettere pratiche di maternità surrogata significherebbe mettere in discussione il valore del «come si viene al mondo», dunque il rilievo costituzionale dell'essere «nato di donna» non nei termini del determinismo biologico, ma piuttosto della preclusione alla contrattualizzazione del nascere per commissione (Olivito, 2017, 24). Così, la stessa lettura universalista viene combinata con la maternità, perché se non *tutti* possono realizzare una gravidanza, *tutti e tutte* siamo però così stati generati (Niccolai, 2017, 224), senza che l'universalità debba necessariamente significare la progressiva sostituzione della maternità con la genitorialità (o con la bi-genitorialità), come pure è stato ammesso,

⁵⁵ Niccolai, 2017, specifica come la maternità surrogata prefiguri due dimensioni del femminile riflesse nei costrutti patriarcali, ossia la donna come volta alla riproduzione, o come «santa» poiché votata a donare la genitorialità a un'altra coppia.

⁵⁶ Si pensi alle posizioni che indicano nella maternità surrogata una nuova forma di schiavitù delle donne e mercificazione del corpo femminile; v. ad esempio, la voce di Sylviane Agacinski, filosofa femminista riportata in *Agacinski, femminista e socialista francese, contro l'utero in affitto: "Le madri surrogate sono le schiave moderne"* (reperibile online al link: www.tempi.it), 1.3.2014.

⁵⁷ Pezzini, 2017a, propone una analisi di genere nella gravidanza per altri.

⁵⁸ S. Niccolai, *Per la signoria e la libertà delle donne nella procreazione*, intervento al convegno *Maternità al bivio: dalla libera scelta alla surrogata. Una sfida mondiale*, Roma, 23.2.2017, Montecitorio, p. 1, richiamata da Angelini, 2017, 34; Niccolai fa riferimento alla surrogazione come regolazione eteronoma della gravidanza, contrario alla libertà femminile e contrario alla libertà di tutti, dunque come disvalore.

⁵⁹ Corte cost. 272/2017.

degradando la maternità a «mero fatto», ad «accidente»⁶⁰ di un percorso verso la realizzazione del progetto genitoriale.

Per queste ragioni appare centrale riportare al centro della riflessione sulla maternità surrogata, la donna, il suo corpo e la relazione che la gravidanza crea, richiamandone il carattere di esperienza relazionale complessa non riducibile al solo processo biologico⁶¹, ma segnata nel profondo da una condivisione corporea per cui non si può parlare della madre come di *qualcosa*⁶² o di *qualcuno* distinto dall’embrione che in lei si sviluppa e inizia a esistere come persona solo dopo la nascita (Pezzini, 2017a, 191; Pezzini, 2019). Proprio a partire dal carattere relazionale della maternità, appare così necessario rivendicare la distinzione fra questa e le altre forme di procreazione assistita⁶³, dipanando uno degli elementi di maggiore ambiguità sul tema⁶⁴: la sua specificità non rende possibile inquadrarla come semplice tecnica medica, come *cura* alla sterilità, e coinvolge – elemento non secondario – una pluralità di soggetti tra i quali occorre definire i rapporti *prima, durante e dopo* la gravidanza (Brunelli, 2017, 85).

Sotto questo profilo, appare dirimente respingere l’idea che la gravidanza possa divenire uno strumento, un mezzo, per dare forma alla filiazione, dunque un periodo di tempo che, successivamente alla nascita, è da cancellare e azzerare, appunto quale «mero accidente», che con la nascita esaurisce il proprio compito, configurando il parto non come momento di avvio di una relazione ma, paradossalmente, di una sua rottura. Piuttosto, la gravidanza andrebbe intesa quale passaggio attraverso cui si strutturano una alleanza fra i generi e forme stabili, feconde, dialogiche, di interdipendenza⁶⁵.

Così, se non la si osservi dalle polarità che istintivamente evoca, la maternità surrogata *deve* poter consentire una riflessione in grado di non banalizzare il rischio di neutralizzare le posizioni giuridiche e i ruoli coinvolti nella riproduzione, dunque il rischio di neutralizzare la differenza sessuale, aprendo a una visione neutra e indistinta dei generi

⁶⁰ V. App. Milano, 28.10.2016, che indica semplicemente quale stato di fatto la contemporanea nascita del bambino con altro bambino nato dalla stessa madre.

⁶¹ D’Antuono, 2018, 54, ritiene che la maternità surrogata andrebbe inserita in un quadro giuridico proprio a partire dalla considerazione del ruolo delle relazioni.

⁶² Si pensi ai riferimenti alla *carrier*, dunque alla portatrice, che trasmettono l’impressione di un approccio reificante alla donna gestante.

⁶³ Long, 2017, 148, criticamente, riferisce come questa tendenza non emerga dalla giurisprudenza, piuttosto appiattita nell’equiparare la maternità surrogata ad altre pratiche di procreazione assistita, come la fecondazione eterologa.

⁶⁴ Ambiguità reiterata dalla giurisprudenza che dichiara l’indifferenza per come è avvenuta la nascita.

⁶⁵ V. Laura Ronchetti, in questo volume.

(Pezzini, 2017a, 101). A confermare la presenza di simile rischio vi è il sempre più frequente uso del termine «genitorialità», in sostituzione di maternità e paternità; utilizzato per motivare che tutte le coppie hanno diritto di *fare* bambini, per quanto non tutte le coppie sono in grado di procreare al proprio interno⁶⁶, questo aspetto evoca l'idea della genitorialità come *diritto*, rendendo pensabile che un bambino possa divenire l'oggetto di simile pretesa (Niccolai, 2017, 221-223). A doversi anche considerare nella perniciosa deriva che questa lettura rischia di innescare è il convitato di pietra della lettura antidiscriminatoria impostata sulla neutralizzazione delle differenze e in specie della differenza di genere che dunque occorre recuperare per arginare il superamento del valore della differenza (Niccolai, 2014).

In ragione del carattere universale e universalistico della maternità⁶⁷, occorre dunque (provare a) ravvivare e riavviare il dibattito sulla maternità surrogata a partire dalla prospettiva di genere, unica in grado (quanto meno) di proporre la non impossibile quadratura del cerchio (Pezzini, 2017a, 118; Pezzini, 2019), tenendo conto sia dei profili critici sulla commercializzazione del corpo femminile, sia dell'autodeterminazione femminile nelle scelte che riguardano il proprio corpo, principio sul quale non si può arretrare per la china pericolosa in cui porrebbe questo e altri temi.

Bibliografia

Angelini Francesca, “Bilanciare insieme verità di parto e interesse del minore la Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l'acqua sporca”, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2018, pp. 149-177.

Angelini Francesca, “Il divieto di maternità surrogata a fini commerciali come limite di ordine pubblico e strumento di tutela della relazione materna: storia di un percorso giurisprudenziale irragionevolmente interrotto”, in Niccolai Silvia e Olivito Elisa (cur.),

⁶⁶ Perché, ad esempio, dello stesso sesso e dunque impossibilitate alla procreazione per vie naturali, mediante un rapporto sessuale, ma anche in ragione di condizioni fisiche che generano sterilità o per un'età avanzata.

⁶⁷ Nel senso sopra precisato, quale esperienza relazione che riguarda, per forza di cose tutte e tutti.

Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, Jovene, Napoli, 2017, pp. 31-53.

Anrò Ilaria, “Il principio del superiore interesse del minore: tra ipotesi di ‘abuso’ e diritti fondamentali nel contesto della giurisprudenza delle Corti Europee”, in Niccolai Silvia e Olivito Elisa (cur.), *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Jovene, Napoli, 2017, pp. 55-75.

Brunelli Giuditta, “Nel dedalo della maternità surrogata: universalismo dei diritti, ruolo della legge e autonomia femminile”, in Niccolai Silvia e Olivito Elisa (cur.), *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Jovene, Napoli, 2017, pp. 77-90.

Chieffi Lorenzo, “Nuove frontiere della medicina della riproduzione nel confronto tra alcune esperienze giuridiche. Ritardi e inadeguatezza della legislazione italiana”, in Id. (cur.), *Tecniche procreative e nuovi modelli di genitorialità. Un dialogo italo-francese*, Mimesis, Milano-Udine, 2018, pp. 9-35.

D’Antuono Emilia, “Portare al mondo, venire al mondo. La gestazione per altri tra interpretazione e conflitti”, in Chieffi Lorenzo (cur.), *Tecniche procreative e nuovi modelli di genitorialità. Un dialogo italo-francese*, Mimesis, Milano-Udine, 2018, pp. 49-66.

Iannello Carlo, “La maternità surrogata e il ruolo della legge: dal divieto generalizzato a un bilanciamento più mite?”, in Chieffi Lorenzo (cur.), *Tecniche procreative e nuovi modelli di genitorialità. Un dialogo italo-francese*, Mimesis, Milano-Udine, 2018, pp. 163-193.

Lamarque Elisabetta, *Prima i bambini. Il principio del best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2016.

Lenti Leonardo, “Note critiche in tema di interesse del minore”, in *Rivista di diritto civile*, n. 1, 2016, pp. 86-111.

Long Joelle, “Di madre non ce n’è una sola, ma di utero sì. Alcune riflessioni sul ruolo dell’ordine pubblico internazionale nelle fattispecie di surrogazione di maternità” in Niccolai Silvia e Olivito Elisa (cur.), *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Jovene, Napoli, 2017, pp. 145-159.

Lorenzetti Anna, “Coppie same-sex e fecondazione assistita: la progressiva decostruzione del paradigma familiare”, in Azzalini Marco (cur.), *La procreazione assistita dieci anni dopo. Evoluzioni e nuove sfide*, Aracne, Roma, 2015, pp. 103-129.

Maggi Lidia, “La grammatica della generatività”, in *Riforma*, 26.9.2016.

Niccolai Silvia, “Il dibattito intorno alla svolta universalistica e dignitaria del diritto antidiscriminatorio”, in *Dir. soc.*, 2014, pp. 313-353.

Niccolai Silvia, “Diamo alla maternità quel che le spetta” in Niccolai Silvia e Olivito Elisa (cur.), *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Jovene, Napoli, 2017, pp. 191-234.

Olivito Elisa, “Una visione costituzionale sulla maternità surrogata. L’arma spuntata (e mistificata) della legge nazionale”, in Niccolai Silvia e Olivito Elisa (cur.), *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Jovene, Napoli, 2017, pp. 3-28.

Pateman Carol, *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*, Moretti & Vitali, Bergamo, 2015.

Pezzini Barbara, “Il corpo della differenza: una questione costituzionale nella prospettiva dell’analisi di genere”, in *Rivista di Biodiritto*, in corso di pubblicazione.

Pezzini Barbara, “Riconoscere responsabilità e valore femminile: il ‘principio nel nome della madre’ nella gravidanza per altri”, in Niccolai Silvia e Olivito Elisa (cur.), *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Jovene, Napoli, 2017a, pp. 91-118.

Pezzini Barbara, “Nascere dal corpo di donna: un inquadramento costituzionalmente orientato dall’analisi di genere della gravidanza per altri”, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2017b, pp. 183-245.

Picaro Raffaele, “Le fragili fondamenta del divieto di surrogazione di maternità previsto dall’art. 12, co. 6, l. 19 febbraio 2004, n. 40, in un contesto globale non armonizzato”, in Chieffi Lorenzo (cur.), *Tecniche procreative e nuovi modelli di genitorialità. Un dialogo italo-francese*, Mimesis, Milano-Udine, 2018, pp. 99-162.

Pozzolo Susanna, “Gestazione per altri (ed altre). Spunti per un dibattito in (una) prospettiva femminista”, in *Rivista di Biodiritto*, n. 2, 2016, pp. 93-110.

Rizzuti Marco, “Maternità surrogata: tra gestazione altruistica e compravendita internazionale”, in *Rivista di Biodiritto*, n. 2, 2015, pp. 89-108.

Ronchetti Laura, “Donne, corpo e diritto”, in Gigante Marina (cur.), *I diritti delle donne nella Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp. 141-169.

Rosani Domenico, “L’equilibrio dell’ecosistema. Una discussione sincera sulla genitorialità per tutelare davvero il minore”, in Niccolai Silvia e Olivito Elisa (cur.), *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Jovene, Napoli, 2017, pp. 173-189.

Shavel Carmel, *Nascere per contratto*, Giuffré, Milano, 1992.

Schillaci Angelo, “Oltre la ‘rigida alternativa’ tra vero e falso: identità personale, verità biologica e interesse del minore nella sentenza n. 272/2017 della Corte costituzionale”, in *Giur. cost.*, 2018, n. 1, pp. 384-393.

Tripodina Chiara, “C’era una volta l’ordine pubblico. L’assottigliamento del concetto di ‘ordine pubblico internazionale’ come varco per la realizzazione dell’‘incoercibile diritto’ di diventare genitori (ovvero, di microscopi e di telescopi)”, in Niccolai Silvia e Olivito Elisa (cur.), *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Jovene, Napoli, 2017, pp. 119-141.